

Messaggio 3366

Concernente la modificazione dell'art. 416 cpv. 1 del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio ci permettiamo illustrare il disegno di legge per la modificazione, dettata dal diritto federale, dell' art. 416 cpv. 1 del Codice di procedura civile, che tratta delle azioni derivanti dal contratto di lavoro.

L' art. 343 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni, nella sua versione del 25 giugno 1971, stabiliva che i Cantoni erano tenuti a prevedere una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro, il cui valore litigioso non superasse fr. 5'000.--. Per quel che attiene all' applicazione a livello cantonale di questo principio sancito dal diritto federale, fanno stato gli art. 416, 417 e 418 CPC, i quali definiscono concretamente le modalità che reggono la procedura per le summenzionate vertenze in materia di contratto di lavoro. In quest' ambito, l' art. 416 cpv. 1 CPC, relativo al valore litigioso di tali azioni, era già stato sottoposto a revisione, in concomitanza con l' aumento da fr. 5'000.-- a fr. 8'000.-- della competenza inappellabile del Pretore, mediante una legge del 2 novembre 1987, entrata in Vigore il 1. gennaio 1988: infatti, in tale occasione il Cantone Ticino ha esteso le esigenze minime obbligatoriamente contemplate dal diritto federale a favore dei lavoratori, elevando pure da fr. 5'000.-- a fr. 8'000.-- il valore delle cause inerenti al contratto di lavoro alle quali torna applicabile la speciale procedura semplice e rapida dinanzi citata.

Ora, l' Assemblea federale ha adottato il 18 marzo 1988 una modificazione del Codice delle obbligazioni, che entrerà in vigore il 1. gennaio 1989, vertente sul contratto di lavoro e mirante segnatamente a meglio proteggere i lavoratori contro la disdetta, nel cui ambito è però stato oggetto di riforma anche l' art. 343 cpv. 2 CO, il quale prescrive, nella sua nuova formulazione, che i Cantoni sono tenuti a prevedere una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro, il cui valore litigioso non superi fr. 20'000.--. Di conseguenza, allo scopo di adeguare la legislazione cantonale a questa nuova norma del diritto federale, emanata nel precipuo interesse dei lavoratori, risulta necessario modificare l' art. 416 cpv. 1 CPC, nel senso di elevare da fr. 8'000.-- a fr. 20'000.-- il valore delle azioni derivanti dal contratto di lavoro che vengono trattate secondo l' apposita procedura ispirata a criteri di semplicità e di rapidità. Gli art. 417 e 418 CPC, che possono invece rimanere invariati, precisano il modo in cui si svolge tale procedura, enunciandone i principi che la rendono semplice e rapida, e contemplano per simili azioni derivanti dal contratto di lavoro, sulla scorta dell' art. 343 cpv. 3 e 4 CO, le massime dell' ufficialità e della gratuità. Ciò significa che il giudice procede d' ufficio a tutte le indagini necessarie per accertare i fatti decisivi di causa, e che alle parti non possono essere imposte, tranne che nei casi di temerarietà, né tasse né spese giudiziarie. In tal modo, mediante questa riforma i benefici insiti in tale procedura vengono estesi, per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro, sino a un valore litigioso di franchi 20'000.--.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Generali
Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di
LEGGE

Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971; modificazione

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 11 ottobre 1988 n. 3366 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

Art. 416 cpv. 1 (modificato)

Le azioni concernenti le controversie derivanti dal contratto di lavoro sono proposte, quando il valore non sia superiore ai franchi 1'000.--, al giudice di pace e, quando il valore non ecceda i franchi 20'000.--, al Pretore, secondo le disposizioni seguenti.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.